

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Alessandro Corti e cofirmatari per la modifica dell'art. 37 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, modifica dell'art. 28b della Legge sulla scuola media e modifica dell'art. 10 della Legge sulle scuole medie superiori (Promozione del consumo di prodotti locali nella refezione degli enti sussidiati)

25 agosto 2025

Premessa

Le mense pubbliche e parapubbliche (ospedali, case per anziani, scuole, ecc.) rivestono un ruolo strategico nella fornitura di pasti per una vasta parte della popolazione. Il nostro territorio vanta una rete agricola di eccellenza, sostenuta da ingenti investimenti cantonali e federali per promuovere lo sviluppo del settore. Tuttavia, l'agricoltura locale è sottoposta a una forte pressione a causa delle condizioni favorevoli all'importazione e del fenomeno del turismo degli acquisti, che spinge i consumatori a rivolgersi a mercati esteri, minando la competitività dei produttori locali. Per questo motivo, è essenziale adottare misure concrete per garantire sbocchi di mercato ai prodotti regionali e preservare le competenze agroalimentari all'interno del territorio.

In effetti, promuovere i prodotti locali significa, anche, valorizzare il know-how agricolo e gastronomico della nostra regione, assicurandone la trasmissione alle future generazioni. Il Ticino possiede un ricco patrimonio culinario che deve essere promosso e comunicato fin dall'età scolastica, affinché le nuove generazioni sviluppino una consapevolezza sull'importanza di un'alimentazione locale e sostenibile.

Negli ultimi anni, il Progetto Mensa del CCAT (Centro di Competenze Agroalimentari Ticino) ha rappresentato un'iniziativa significativa per incentivare l'uso di prodotti locali nelle mense pubbliche. Tuttavia, dopo quasi 6 anni, la sua applicazione non è ancora estesa su tutte le strutture cantonali (si stima circa un terzo del totale) e non garantisce quindi un impatto massiccio su larga scala. L'attuale quadro normativo e le direttive esistenti non prevedono misure vincolanti per rendere strutturale, o comunque più diffuso, l'utilizzo dei prodotti ticinesi nelle mense pubbliche e parapubbliche.

Favorire la filiera corta, peraltro, ha anche un impatto ambientale positivo, riducendo le emissioni derivanti dal trasporto di prodotti importati e rafforzando un modello di economia circolare che valorizza le risorse locali.

L'adozione di una strategia mirata per incentivare il consumo di prodotti locali nelle mense pubbliche e parapubbliche rappresenta quindi una grande opportunità per promuovere un sistema alimentare più resiliente, sostenibile e orientato al benessere della comunità.

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per "prodotto locale" un bene alimentare:

1. coltivato, allevato o raccolto nel territorio del Cantone Ticino;
2. trasformato o lavorato prevalentemente nel Cantone Ticino, ad eccezione delle fasi di lavorazione non disponibili sul territorio cantonale.

Obiettivo dei quattro atti parlamentari

Nonostante l'esistenza di alcune direttive e iniziative volte a favorire i prodotti locali nelle mense scolastiche e pubbliche, tali misure sono insufficienti a garantire un vero impatto sul consumo di prodotti agricoli locali. Il riferimento ai prodotti locali nelle direttive per le mense scolastiche

non prevede, infatti, obblighi concreti o percentuali minime di acquisto, lasciando quindi ampi margini di applicazione e senza ambire a un impegno strutturale effettivo.

L'Articolo 10 capoverso 1 lettera b del Concordato Intercantonale sugli Appalti Pubblici (CIAP) prevede la non applicabilità del Concordato alle commesse assegnate nell'ambito di programmi di aiuto all'agricoltura e all'alimentazione. Questa eccezione permette al Cantone di sviluppare un programma mirato per sostenere il settore agricolo locale attraverso misure concrete nelle mense pubbliche e parapubbliche - come è stato fatto in altri cantoni svizzeri.

L'obiettivo dei quattro atti parlamentari è dunque di incentivare l'utilizzo di prodotti locali nelle mense pubbliche e parapubbliche, sfruttando il margine normativo concesso dal CIAP per implementare strategie di sostegno all'agricoltura. Questo permetterebbe di valorizzare il territorio, rafforzare l'economia locale e favorire una maggiore sostenibilità ambientale, senza entrare in contrasto con le disposizioni generali sugli appalti pubblici.

Per raggiungere tali obiettivi si propone un pacchetto integrato di quattro atti parlamentari, che dovranno essere trattati e implementati in maniera coordinata e simultanea per assicurare coerenza e un'efficace applicazione:

1. Iniziativa elaborata per la modifica della Legge sull'agricoltura del Cantone Ticino (LAgr): introduzione di una disposizione che sancisca il sostegno alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali nella ristorazione collettiva pubblica.
2. Iniziativa elaborata per la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSISE) e della Legge sulla scuola media: inserimento dell'obbligo di promozione dei prodotti locali nella refezione scolastica.
3. Iniziativa elaborata per la modifica della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb): introduzione di criteri preferenziali per l'acquisto di prodotti locali nelle commesse relative alla fornitura di generi alimentari.
4. Mozione che incarica il Consiglio di Stato di adottare misure normative, monitorare annualmente l'applicazione delle disposizioni e riferire al Gran Consiglio, assicurando un'attuazione coerente e trasparente.

La trattazione congiunta di questi atti parlamentari è fondamentale per garantire un approccio sistemico e integrato, in grado di assicurare l'efficacia dell'intervento normativo e il raggiungimento degli obiettivi di politica alimentare e agricola del Cantone Ticino. Questo permetterebbe di valorizzare il territorio, rafforzare l'economia locale e favorire una maggiore sostenibilità ambientale, senza entrare in contrasto con le disposizioni generali sugli appalti pubblici.

Iniziativa elaborata 2 – Modifiche alla legislazione scolastica

Questa iniziativa mira a introdurre nella legislazione scolastica cantonale specifiche disposizioni per assicurare che la refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie promuova attivamente un'alimentazione sostenibile e orientata alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali. Le modifiche proposte intendono rendere strutturale l'offerta di pasti basati su prodotti ticinesi, contribuendo all'educazione alimentare degli studenti e al rafforzamento dell'economia agricola regionale.

Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Refezioni scolastiche

Art. 37

¹I Municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e possono istituire mense per gli allievi delle scuole elementari.

²Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita un'adeguata possibilità di refezione.

³Nelle scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici comunali definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere.

^{3bis}La refezione alla scuola dell'infanzia è facoltativa per gli allievi che frequentano l'anno facoltativo.^[43]

⁴Nelle scuole elementari il Municipio può affidare la sorveglianza della mensa sia a docenti, sia ad altre persone con adeguati requisiti di idoneità.

^{5(nuovo)}Il Cantone, per tramite del Municipio, assicura la promozione e la messa in opera, nella ristorazione della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, di un'alimentazione di qualità, varia, equilibrata e sostenibile, in particolare attraverso un'offerta di prodotti locali.

Legge sulla scuola media

Refezione scolastica

Art. 28b

¹Il Cantone assicura la refezione degli allievi di scuola media impossibilitati a rincasare a mezzogiorno.

²Il costo dei pasti è stabilito dal Consiglio di Stato in maniera uniforme per tutte le sedi ed è a carico delle famiglie.

^{3(nuovo)}Il Cantone assicura la promozione e la messa in opera, nella ristorazione della scuola media, di un'alimentazione di qualità, varia, equilibrata e sostenibile, in particolare attraverso un'offerta di prodotti locali.

Legge sulle scuole medie superiori

Convitti e mense

Art. 10

¹Il Consiglio di Stato può istituire convitti e mense retti da speciale regolamento

^{2 (nuovo)}Laddove è presente un convitto o mensa, il cantone assicura la promozione e la messa in opera, nella ristorazione della scuola media superiore, di un'alimentazione di qualità, varia, equilibrata e sostenibile, in particolare attraverso un'offerta di prodotti locali.

Corti Alessandro

Agustoni - Boscolo - Buzzi - Capoferri - Cotti - Dadò - Demir – Ermotti-Lepori - Genini Sem - Gendotti - Ghisla - Gianella Alex - Isabella - Padlina - Piezzi - Prada - Soldati - Zanetti